

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/845/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 29 novembre 2001, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea** 1

2001/846/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2001, che proroga il mandato del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)** 3

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2333/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

Regolamento (CE) n. 2334/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 6

Regolamento (CE) n. 2335/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 8

Regolamento (CE) n. 2336/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 10

Regolamento (CE) n. 2337/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 12

Regolamento (CE) n. 2338/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 14

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2339/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	16
Regolamento (CE) n. 2340/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	18
Regolamento (CE) n. 2341/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	21
Regolamento (CE) n. 2342/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	24
Regolamento (CE) n. 2343/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	26
Regolamento (CE) n. 2344/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	28
Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che adegua i codici NC di taluni prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	29
Regolamento (CE) n. 2346/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	36
Regolamento (CE) n. 2347/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	39
* Regolamento (CE) n. 2348/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati	41
* Regolamento (CE) n. 2349/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾	42
* Regolamento (CE) n. 2350/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾	44
* Regolamento (CE) n. 2351/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità	46
* Regolamento (CE) n. 2352/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	47
Regolamento (CE) n. 2353/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 87 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	48

Regolamento (CE) n. 2354/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 40ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	50
Regolamento (CE) n. 2355/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 259ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	51
Regolamento (CE) n. 2356/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001	52
Regolamento (CE) n. 2357/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	53
Regolamento (CE) n. 2358/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	54
Regolamento (CE) n. 2359/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	55
Regolamento (CE) n. 2360/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	56
Regolamento (CE) n. 2361/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quindicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 e che deroga a tale regolamento	57
Regolamento (CE) n. 2362/2001 della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 279ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	59

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/847/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di vaccinazione italiano contro l'influenza aviaria e alle restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3815]**

2001/848/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3816]**

2001/849/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Polonia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3818]**

Rettifiche

- ★ **Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 13 settembre 2001, che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro (BCE/2001/8) (GU L 257 del 26.9.2001)**



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2001
relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea

(2001/845/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾. Detta azione comune scade il 31 dicembre 2001.
- (2) Il funzionamento della missione di vigilanza dell'Unione europea, in prosieguo denominata «EUMM» è attualmente disciplinato dall'accordo tra l'Unione e la Repubblica federale di Jugoslavia, approvato con la decisione 2001/352/PESC ⁽²⁾ e dall'accordo tra l'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvato con la decisione 2001/682/PESC ⁽³⁾ nonché da memorandum d'intesa e scambi di lettere con le altre parti ospitanti dei Balcani occidentali.
- (3) È necessario prorogare il mandato dell'EUMM.
- (4) È necessario garantire la sicurezza degli operatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

1. L'obiettivo primario della missione è contribuire, in maniera flessibile, attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni in linea con le direttive ricevute dal segretario generale/alto rappresentante e dal Consiglio, ad una formulazione efficace della politica dell'Unione nei confronti dei Balcani occidentali.
2. A tal fine l'EUMM ha in particolare il compito di:
 - a) vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza;
 - b) prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati;
 - c) fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati;

- d) contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione nella regione.

3. Il Consiglio può anche decidere di affidare compiti specifici in coordinamento con il segretario generale/alto rappresentante e in consultazione con la Commissione.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'EUMM agisce in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione europea e le pertinenti organizzazioni internazionali nei Balcani occidentali al fine di contribuire alla maggiore efficacia della politica dell'Unione europea nella regione.

Articolo 3

1. Il segretario generale/alto rappresentante, in stretto coordinamento con la presidenza, definisce i compiti dell'EUMM in linea con la politica che il Consiglio definisce nei confronti dei Balcani occidentali.
2. L'EUMM riferisce al Consiglio per il tramite del segretario generale/alto rappresentante in merito allo svolgimento dei suoi compiti.
3. Il segretario generale/alto rappresentante provvede a che l'EUMM funzioni in modo flessibile e razionalizzato. A tal fine, riesamina regolarmente le funzioni e la copertura geografica dell'EUMM allo scopo di continuare ad adeguare l'organizzazione interna della stessa alle priorità dell'Unione nei Balcani occidentali. Il segretario generale/alto rappresentante presente una relazione al Consiglio entro il 30 settembre 2002 e propone raccomandazioni. La Commissione è pienamente associata.

Articolo 4

La struttura dell'EUMM comprende:

- a) un quartier generale composto di un capo missione, un capo missione aggiunto, un consigliere giuridico, una sezione «analisi», una cellula finanziaria e amministrativa, un'unità di gestione della base di dati e una cellula preposta alle comunicazioni e alla logistica;
- b) uffici dell'EUMM incaricati di mantenere i contatti essenziali a livello locale, agire in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione e le pertinenti organizzazioni internazionali, fornire al quartier generale dell'EUMM informazioni operative e sostenere il rapido spiegamento delle unità mobili;

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 1.

- c) unità mobili, con una capacità di spiegamento rapido, incaricate di riferire conformemente al mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

1. Il capo missione è nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal segretario generale/alto rappresentante, per la durata di un anno, rinnovabile entro un limite di tre anni. Provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM.

Il capo missione aggiunto è distaccato dal paese che esercita la presidenza.

2. Il personale dell'EUMM è coerente per entità e competenze con gli obiettivi e la struttura di cui agli articoli 2 e 4.

3. Gli Stati membri distaccano il personale internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese di soggiorno e le spese di trasporto per e dai Balcani occidentali.

4. Gli Stati aderenti all'OSCE che non sono membri dell'Unione europea e che attualmente forniscono personale all'EUMM possono continuare a partecipare. Essi sono invitati a sostenere i costi relativi al personale da essi nominato e a contribuire alle spese correnti dell'EUMM in proporzione appropriata, stabilita in base all'entità della loro partecipazione e al loro prodotto nazionale lordo.

5. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria che ha nominato un membro del personale rispondere a qualsiasi reclamo connesso con la nomina, avanzato dal membro del personale o a questi relativo. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria in questione intentare eventuali azioni nei confronti del membro del personale in relazione a detta nomina.

6. L'effettivo del personale locale è coerente con la struttura di cui all'articolo 4.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione comune è di 6 979 000 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'EUMM, comprese le spese relative al personale locale.

Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme della Comunità europea applicabili al bilancio.

3. Il capo missione riferisce esaurientemente alla Commissione ed è soggetto alla sorveglianza della stessa per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito del suo contratto.

Articolo 7

Le modalità per le operazioni dell'EUMM nella zona di sua competenza sono stabilite in accordi che devono essere conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.

Articolo 8

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 9

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VANDERPOORTEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2001
che proroga il mandato del capo della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM)

(2001/846/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2001/845/PESC del 29 novembre 2001 relativa alla proroga del mandato della Missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2001/285/PESC, del 9 aprile 2001 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato capo missione dell'EUMM il sig. Antóin MAC UNFRAIDH, il cui mandato scade il 31 dicembre 2001.

(2) È necessario prorogare il mandato del capo missione dell'EUMM,

Articolo 1

Il mandato del sig. Antóin MAC UNFRAIDH quale capo missione dell'EUMM è prorogato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VANDERPOORTEN

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 2.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2333/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,5
	063	166,5
	204	66,5
	999	106,2
0707 00 05	052	136,3
	628	142,5
	999	139,4
0709 90 70	052	141,9
	204	159,9
	999	150,9
0805 20 10	052	60,8
	204	69,8
	999	65,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,3
	204	36,5
	464	164,5
	999	87,4
	999	87,4
0805 30 10	052	47,5
	388	63,0
	524	50,5
	600	57,2
	999	54,5
	999	54,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	33,9
	400	88,1
	404	83,1
	720	117,2
	999	80,6
	999	80,6
	999	80,6
0808 20 50	052	104,0
	064	71,9
	400	119,3
	720	115,0
	999	102,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2334/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	26,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	30,00
1006 30 92 9100	196,00
1006 30 92 9900	196,00
1006 30 94 9100	196,00
1006 30 94 9900	196,00
1006 30 96 9100	196,00
1006 30 96 9900	196,00
1006 30 98 9100	196,00
1006 30 98 9900	196,00
1006 30 65 9900	196,00
1007 00 90 9000	30,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	35,00
1102 20 10 9200	27,96
1102 20 10 9400	23,96
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	35,95
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2335/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2127/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità

e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 286 del 30.10.2001, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	21,00	21,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2126/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 286 del 30.10.2001, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	33,00	33,00
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2337/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2125/2001 ⁽³⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 286 del 30.10.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2338/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	194,00	194,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2339/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	194,00
Rotture di riso (1006 40)	43,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	3,64
1002 00 00	Segala	0,00
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	0,00
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	36,00
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	36,00
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.11.2001 al 29.11.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,03	119,01	117,74	91,88	202,16 (**)	192,16 (**)	150,35 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	26,57	18,97	12,47	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	28,11	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,56 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,90 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2341/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,71 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,71 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	71,64 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,71 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	37,71 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2342/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2316/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2316/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2316/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 313 del 30.11.2001, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,71
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	37,71
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	37,71
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3771

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2343/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

(4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 36,225 EUR.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2344/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,821 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2345/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che adegua i codici NC di taluni prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁸⁾, e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽¹⁰⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

(4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.

(5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

(7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.

(9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 27.10.1989, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

(10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/2001 ⁽²⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽⁴⁾.

(13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.

(14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.

(15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.

(16) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 6 agosto 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, ha apportato talune modifiche alla nomenclatura nel settore delle carni bovine. Occorre pertanto adattare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

— all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾,

— all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾,

— all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

⁽¹⁾ GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 24.7.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

Codice NC	Designazione delle merci
a) da 0102 90 05 a 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
b) 0102 10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 91	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 10 99	
0206 21 00	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
ex 0206 22 00	
0206 29 99	
0210 99 59	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
ex 1502 00 90	Grassi di animali della specie bovina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
da 1602 50 31 a 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2001.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 30 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 10 90 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 (9)	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
0102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (2) (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni ⁽⁷⁾
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 ⁽⁸⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 ⁽⁵⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 ⁽⁸⁾	A00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

⁽⁷⁾ In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽⁹⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

B02: B08 et B09.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, quale modificato).

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

REGOLAMENTO (CE) N. 2346/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 10,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	31,18 60,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 167,25 160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2347/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	37,71	37,71

REGOLAMENTO (CE) N. 2348/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2001 ⁽⁴⁾, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del mercato di questi prodotti e di quello del latte scremato in polvere, è necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di «3,80 EUR» è sostituito dall'importo di «3,20 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2349/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁵⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (2) Occorre aprire, per l'anno 2002, il contingente previsto al punto III, paragrafo 3, dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante al proto-

collo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 le merci originarie dell'Islanda che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente	Aliquota del dazio applicabile					
09.0799	1704 90 10	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90	500 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg					
	1704 90 30								
	1704 90 51								
	1704 90 55								
	1704 90 61								
	1704 90 65								
	1704 90 71								
	1704 90 75								
	1704 90 81								
	1704 90 99								
		1806 32 10			Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32 e 1806 90	500 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg		
	1806 32 90								
	1806 90 11								
	1806 90 19								
	1806 90 31								
	1806 90 39								
	1806 90 50								
	1806 90 60								
	1806 90 70								
	1806 90 90								
		1905 31 11			Biscotti con aggiunta di edulcoranti; cialde e cialdini			500 tonnellate	50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi ⁽¹⁾ con un massimo di 35,15 EUR/100 kg
	1905 31 19								
	1905 31 30								
	1905 31 91								
	1905 31 99								
	1905 32 11								
	1905 32 19								
	1905 32 91								
	1905 32 99								

⁽¹⁾ Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota costituita dal dazio ad valorem più, se del caso, l'elemento agricolo, limitato all'aliquota massima se la tariffa doganale comune lo prevede.

REGOLAMENTO (CE) N. 2350/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per taluni merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001⁽⁵⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (2) Occorre aprire, per l'anno 2002, il contingente previsto al punto IV, paragrafo 2, dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, in merito all'adatta-

mento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea il Regno di Norvegia.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, le merci originarie della Norvegia incluse nell'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi riportati nello stesso allegato, nei limiti del contingente annuo ivi stabilito.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice NC 1806 10	5 500 t	35,15 EUR/100 kg

**REGOLAMENTO (CE) N. 2351/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, relativo alle modalità di determinazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale dei contingenti tariffari A/B contiene riferimenti a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 nella versione originaria, di applicazione dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1998. Per facilitare la comprensione di tali riferimenti ad una legislazione nel frattempo, modificata, risulta giustificato dare seguito a talune richieste di chiarimenti ed illustrare l'applicazione della disposizione suddetta. Il chiarimento della succitata disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1, non modifica però in alcuna maniera le modalità di determinazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale che svolge la sua attività nel quadro dei contingenti tariffari A/B.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce i documenti giustificativi che l'operatore non tradizionale deve trasmettere all'autorità competente ai fini della registrazione. È opportuno adeguare tecnicamente la disposizione relativa alle prove dell'importazione sopprimendo la menzione della presentazione dei

documenti doganali appropriati, dal momento che in ogni caso l'importazione è subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione.

- (4) È inoltre opportuno correggere la versione in lingua inglese di talune disposizioni del regolamento succitato.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto come secondo comma il testo seguente:
«Ai fini dell'applicazione del precedente comma le autorità competenti tengono conto unicamente delle importazioni primarie realizzate, durante il periodo di riferimento, sulla base dei quantitativi di riferimento generati dalla commercializzazione di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali».
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) prove all'importazione di banane, mediante la presentazione dei titoli di importazione; e».

Articolo 2

Riguarda unicamente la versione inglese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.
⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2352/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1942/2001 ⁽⁴⁾, dispone di prorogare fino al 30 novembre 2001 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 novembre 2001. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire l'adozione definitiva di tali misure.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del 30 novembre 2001 è sostituita dalla data del 28 febbraio 2002.
- 2) All'articolo 3, la data del 30 novembre 2001 è sostituita dalla data del 28 febbraio 2002.
- 3) Nella parte B dell'allegato, la data del 30 novembre 2001 è sostituita dalla data del 28 febbraio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2353/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 87ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 87ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 87ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione		Burro	94	—	—	—
		Burro concentrato	116	—	116	—
		Crema	—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2354/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 40ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 40ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 27 novembre 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2355/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 259ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 259ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2356/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 29 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 192,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2357/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 29 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 216,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2358/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 29 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 196,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2359/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 29 novembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2360/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 novembre 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 290,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2361/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la quindicesima gara parziale ai sensi
del regolamento (CE) n. 690/2001 e che deroga a tale regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2155/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la quindicesima gara parziale del 26 novembre 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati ad un livello appropriato. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce che i quantitativi aggiudicati per ogni singola gara sono consegnati entro i 17 giorni di calen-

dario successivi al giorno di pubblicazione del prezzo massimo di acquisto. Tuttavia il periodo natalizio rischia di rallentare considerevolmente le consegne. Si deve pertanto prevedere che i quantitativi attribuiti nel contesto della sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001 possano essere consegnati fino al 10 gennaio 2002.

- (5) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale del 26 novembre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 154,50 EUR/100 kg,
- Irlanda: 185,70 EUR/100 kg,
- Spagna: 155,85 EUR/100 kg,
- Francia: 209,50 EUR/100 kg,
- Lussemburgo: 165,00 EUR/100 kg,
- Belgio: 161,70 EUR/100 kg,
- Portogallo: 158,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, i quantitativi assegnati nel contesto della sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001, possono essere consegnati fino al 10 gennaio 2002 al più tardi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 6.11.2001, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2362/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2001**

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 279ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2287/2001⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001⁽⁸⁾.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 279ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 279ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 214,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 735 t.
- b) per la categoria C:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 218,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 1 510 t;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 360 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 20 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2001

che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di vaccinazione italiano contro l'influenza aviaria e alle restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati

[notificata con il numero C(2001) 3815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/847/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽⁵⁾.

(2) Con le decisioni 2000/785/CE ⁽⁶⁾ e 2001/627/CE ⁽⁷⁾ della Commissione sono stati apportati taluni adeguamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni dei movimenti applicabili negli scambi intracomunitari.

(3) Le autorità italiane hanno comunicato che la situazione dell'influenza aviaria è migliorata ed hanno chiesto ulteriori modifiche al programma di vaccinazione approvato e alle attuali restrizioni commerciali. L'uso di un test IFA di recente elaborazione, che consente di distinguere tra gli animali vaccinati con il ceppo H7N3 e quelli infettati con il ceppo selvatico H7N1, deve essere altresì aggiunto alle misure di lotta contro la malattia attualmente applicate.

(4) Le proprietà del nuovo test IFA sono state valutate da un gruppo di esperti degli Stati membri e dal laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e il test è stato giudicato un mezzo efficace per distinguere i gruppi di tacchini vaccinati da quelli infetti.

(5) Il miglioramento della situazione zoonosanitaria rende opportuno modificare il programma di vaccinazione e le restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/721/CE è modificata come segue.

- 1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
- 2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«Si approvano l'uso del test IFA presentato dall'Italia e le modifiche richieste al programma di vaccinazione.»
- 3) All'articolo 5, il paragrafo 1 diventa paragrafo 1, lettera a), ed il testo seguente è aggiunto come paragrafo 1, lettera b):
«1. b) In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio⁽¹⁾ e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini da macello che:
 - i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella. Per l'esame
— degli animali vaccinati, deve essere usato il test IFA,
— degli animali sentinella, deve essere usato il test di emoagglutinazione-inibizione (HI) o il test IFA,
 - ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella;
 - iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato III della presente decisione;

- iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. Gli animali devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

Le carni fresche di tacchino devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE (*), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

“Le carni di tacchino sopra descritte sono conformi alla decisione 2000/721/CE come modificata dalla decisione 2001/847/CE.”

(*) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.»

- 4) L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 2000/721/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI**1. Introduzione ed obiettivo generale**

Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) è inteso a distinguere il pollame vaccinato contro l'influenza aviaria con un ceppo vaccinale inattivato H7N3 da quello infettato con il ceppo selvatico H7N1.

2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

Le carni provenienti da gruppi di tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che il veterinario ufficiale prelevi campioni ematici:

- da ciascun gruppo di tacchini destinati al macello, tenuti nello stesso edificio dell'azienda in questione,
 - nelle 48 ore precedenti alla spedizione degli animali verso il macello,
 - da almeno 10 animali vaccinati scelti a caso da ciascun gruppo.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2001****che modifica per la terza volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2001) 3816]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/740/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/789/CE ⁽⁵⁾, reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.
- (2) Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, mentre altre sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi. Appare pertanto opportuno estendere la zona da cui si autorizza la spedizione di talune carni e includere tra queste ultime, in aggiunta alle carni suine, anche carni provenienti da altre specie e carni di selvaggina d'allevamento e di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica.
- (3) Per motivi di chiarezza si ritengono necessarie alcune lievi correzioni.
- (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 e 5 dicembre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:
«— dopo l'abbattimento degli animali, le carcasse sono state manipolate conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo III, della direttiva 92/45/CEE e sono state trasportate direttamente ad uno stabilimento (centro di raccolta per la selvaggina in libertà o impianto di trasformazione riconosciuto) ai fini della refrigerazione;».
- 2) Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) il trasporto di animali vivi delle specie sensibili è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'autorità competente del luogo di spedizione, la quale provvede a notificare il trasporto e il porto di entrata alle competenti autorità veterinarie centrali del Regno Unito con un preavviso di almeno tre giorni;».
- 3) Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è soppresso.
- 4) All'articolo 16, la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dal «31 gennaio 2002».
- 5) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 277 del 20.12.2001, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 295 del 13.11.2001, pag. 25.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
Scottish Islands	82	Shetland Islands Shetland Islands	131	+	+	+	+	+
	83	Orkney Islands Orkney Islands	123	+	+	+	+	+
	84	Western Islands NA H-Eileanan An Iar	124	+	+	+	+	+
Scotland	85	Wick consisting of Part of Highland	121	+	+	+	+	+
	86	Elgin consisting of Moray Part of Highland	122	+	+	+	+	+
			121					
	87	Inverness consisting of Part of Highland	121	+	+	+	+	+
	88	Aberdeenshire consisting of Aberdeen City Aberdeenshire	128	+	+	+	+	+
			126					
	89	Forfar consisting of Angus Dundee City	79	+	+	+	+	+
			81					
	90	Perth consisting of Clackmannanshire Perth & Kinross	80	+	+	+	+	+
			90					
	91	Cupar Fife	127	+	+	+	+	+
	92	Edinburgh consisting of Falkirk Midlothian West Lothian City of Edinburgh East Lothian	85	+	+	+	+	+
88								
96								
129								
130								
93	Galashiels Scottish Borders	92	+	+	+	+	-	
94	Stirling Stirling	94	+	+	+	+	+	
95	Oban Argyll and Bute	125	+	+	+	+	+	

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	96	Hamilton consisting of		+	+	+	+	+
		East Dunbartonshire	83					
		East Renfrewshire	84					
		City of Glasgow	86					
		Inverclyde	87					
		North Lanarkshire	89					
		Renfrewshire	91					
		South Lanarkshire	93					
		West Dunbartonshire	95					
	97	Ayr consisting of		+	+	+	+	+
		East Ayrshire	82					
		North Ayrshire	132					
		South Ayrshire	133					
	98	Stranraer consisting of		+	+	+	+	-
		Part of Dumfries & Galloway	134					
	99	Dumfries consisting of		+	+	+	+	-
		Part of Dumfries & Galloway	134					
England	01	Bedfordshire consisting of		+	+	+	+	+
		Bedford	137					
		Luton District	56					
	02	Berkshire consisting of		+	+	+	+	+
		Bracknell Forest	41					
		Reading	63					
		West Berkshire	75					
		Windsor & Maidenhead	76					
		Wokingham	77					
		Slough	66					
	03	Buckinghamshire		+	+	+	+	+
		Buckinghamshire County	138					
		Milton Keynes	59					
	05	Cambridgeshire consisting of		+	+	+	+	+
		Cambridgeshire County	139					
		City of Peterborough	48					
	06	Cheshire consisting of		+	+	+	+	+
		Halton	54					
		Cheshire County	140					
		Warrington	74					
	07	Cornwall County		+	+	+	+	-
		Cornwall County	171					

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
09		Derbyshire consisting of		+	+	+	+	+
		City of Derby	44					
		Derbyshire County	142					
11		Dorset consisting of						
		Dorset County	143	+	+	+	+	-
		Bournemouth	40	+	+	+	+	+
		Poole	62	+	+	+	+	
13		Essex consisting of		+	+	+	+	+
		Southend-on-Sea	67					
		Essex County	146					
		Thurrock	72					
14		Gloucestershire consisting of		+	+	+	+	-
		South Gloucestershire	68					
		Gloucestershire County	147					
15		Hampshire consisting of		+	+	+	+	+
		Hampshire County	148					
		City of Portsmouth	135					
		City of Southampton	49					
16		Isle of Wight		+	+	+	+	+
		Isle of Wight	114					
17		Hereford & Worcester consisting of						
		Worcestershire County	167	+	+	+	+	-
18		Hertfordshire		+	+	+	+	+
		Hertfordshire	149					
20		Kent consisting of		+	+	+	+	+
		Medway	57					
		Kent County	150					
21		Lancashire consisting of						
		Blackburn with Darwen	38	+	+	+	+	-
		Blackpool	39	+	+	+	+	-
22		Leicestershire consisting of		+	+	+	+	+
		City of Leicester	46					
		Rutland	65					
		Leicestershire County	152					
24		Lincolnshire		+	+	+	+	+
		Lincolnshire County	153					
25		Merseyside consisting of		+	+	+	+	-
		Knowsley District	12					
		Liverpool District	14					
		Sefton District	23					
		St. Helens District	28					

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	26	East London Greater London Authority	168	+	+	+	+	+
	27	South East London Greater London Authority	168	+	+	+	+	+
	28	Norfolk Norfolk County	154	+	+	+	+	+
	29	Northamptonshire Northamptonshire County	155	+	+	+	+	+
	32	Nottinghamshire consisting of City of Nottingham Nottinghamshire County	47 157	+	+	+	+	+
	33	Oxfordshire Oxfordshire County	158	+	+	+	+	+
	34	Avon consisting of Bath & North East Somerset City of Bristol South Gloucestershire North Somerset	37 43 68 120	+	+	+	+	+
	35	Shropshire consisting of Telford and Wrekin Shropshire County	71 159	+	+	+	+	+
	36	Somerset Somerset County	160	+	+	+	+	-
	37	Staffordshire consisting of City of Stoke-on-Trent Staffordshire County	50 161	+	+	+	+	+
	38	Suffolk Suffolk County	162	+	+	+	+	+
	39	Isles of Scilly Isles of Scilly	172	+	+	+	+	+
	40	Surrey Surrey County	163	+	+	+	+	+
	41	East Sussex consisting of Brighton & Hove East Sussex County	42 145	+	+	+	+	+
	42	West Sussex West Sussex County	165	+	+	+	+	+
	43	Warwickshire Warwickshire County	164	+	+	+	+	+

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	44	Greater Manchester consisting of		+	+	+	+	+
		Tameside District	30					
		Oldham District	18					
		Rochdale District	19					
		Bury District	5					
		Bolton District	3					
		Salford District	21					
		Trafford District	31					
		Manchester District	15					
		Stockport District	27					
		Wigan District	34					
	45	Wiltshire consisting of		+	+	+	+	+
		Swindon	70					
		Wiltshire County	166					
	46	West Midlands consisting of		+	+	+	+	+
		Birmingham District	2					
		Dudley District	9					
		Sandwell District	22					
		Solihull District	25					
		Walshall District	33					
		Wolverhampton District	36					
		Coventry District	7					
	47	South Yorkshire consisting of		+	+	+	+	+
		Barnsley District	1					
		Doncaster District	8					
		Rotherham District	20					
		Sheffield District	24					
	49	West Yorkshire consisting of		+	+	+	+	-
		Wakefield District	32					
		Kirklees District	11					
		Calderdale District	6					
	50	Beverley-North Yorkshire consisting of						
		York	78	+	+	+	+	-
		Selby District	177	+	+	+	+	-
	51	Humberside consisting of		+	+	+	+	-
		East Riding of Yorkshire	53					
		City of Kingston upon Hull	45					
		North East Lincolnshire	60					
		North Lincolnshire	61					

Gruppo/ Group	ADNS	Unità amministrativa/Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG	
Wales	53	Gwynedd consisting of							
		Conwy	103	+	+	+	+	+	
		Gwynedd	116	+	+	+	+	+	
		Isle of Anglesey	115	+	+	+	+	+	
	55	Dyfed consisting of	Sir Gaerfyrddin-Carmarthen-shire	110	+	+	+	+	-
			Sir Ceredigion-Ceredigion	118	+	+	+	+	-
			Sir Benfro-Pembrokeshire	119	+	+	+	+	+
	56	Clwyd consisting of	Sir Ddinbych-Denbigshire	108		+	+	+	+
			Sir Y Fflint-Flintshire	111					
			Wrecsam-Wrexham	113					
	57	South Glamorgan consisting of	Bro Morgannwg-The Vale of Glamorgan	99	+	+	+	+	-
			Caerdydd-Cardiff	117	+	+	+	+	-
	58	Mid Glamorgan consisting of							
		Pen-y-Bont Ar Ogwr-Bridgend	105	+	+	+	+	-	
	59	West Glamorgan consisting of	Abertawe-Swansea	97	+	+	+	+	-
			Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot	102	+	+	+	+	-
	60	Gwent consisting of							
	Casnewydd-Newport	101	+	+	+	+	-		

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie (decisione 2000/807/CE)

GIS = Codice dell'unità amministrativa

B = carne bovina

S/G = carne ovina e caprina

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2001

che modifica la decisione 98/371/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Polonia

[notificata con il numero C(2001) 3818]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/371/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/774/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei.
- (2) L'importazione di carni fresche, destinate al consumo umano, di animali domestici della specie suina provenienti dalla Polonia non è stata autorizzata per ragioni attinenti la salute degli animali e, in particolare, la lotta contro la peste suina classica.
- (3) Le autorità polacche hanno presentato una richiesta di autorizzazione all'esportazione di carni suine nella Comunità inviando, a supporto della stessa, informazioni relative alla situazione zoonosanitaria dei suini in Polonia e alla lotta contro la peste suina classica.
- (4) Nel maggio 2001, la Commissione ha effettuato una missione veterinaria per verificare la situazione zoonosanitaria esistente in Polonia e, in particolare, la situazione della peste suina classica.
- (5) Dalla relazione della missione e dalle informazioni complementari trasmesse dalle autorità polacche è emerso che la situazione zoonosanitaria dei suini in Polonia per quanto attiene alla peste suina classica è da considerarsi soddisfacente.

- (6) È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a esportare carni suine nella Comunità, subordinando però tale autorizzazione al rispetto di determinate condizioni sull'uso dei rifiuti della ristorazione nell'alimentazione dei suini. Ai fini dell'esportazione di carni suine, le autorità polacche si sono impegnate a mantenere una serie di aziende suinicole sotto controllo veterinario costante e, se del caso, a effettuare i controlli atti a escludere qualsiasi uso di rifiuti della ristorazione nell'alimentazione dei suini.
- (7) Occorre modificare in conformità la decisione 98/371/CE della Commissione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/371/CE è modificata come segue:

- a) l'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
- b) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 48.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI FRESCHE

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/caprini		Solipedi		
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	
Albania	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—		—		—		—	—	—
Repubblica di Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia	EE	—		—		—		—	—	E
Repubblica federale di Jugoslavia	FY	—		—		—		D	—	E
	FY-1	A		—		C		D	—	E
	FY-2	—		—		—		D	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Lituania	LT	A		—		C		D	—	E
Lettonia	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽³⁾	MK	—		—		C		D	—	E
Polonia	PL	A		B	A	C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia	RU	—		—		—		—	—	E
Slovenia	SI	A		—		C		D	—	E
Repubblica slovacca	SK	A		—		C		D	—	E

⁽¹⁾ MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D ...) che figurano nelle tabelle corrispondenti ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CEE che devono accompagnare ciascuno dei prodotti conformemente all'articolo 2 della suddetta decisione. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d ...) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

NB: Le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano non sono consentite se non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.»

ALLEGATO II«*ALLEGATO IV***GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2**

- a: Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopradescritte sono ottenute da suini provenienti da aziende che si sono impegnate a non utilizzare i rifiuti della ristorazione ⁽¹⁾ nell'alimentazione dei suini, che sono sottoposte a controlli ufficiali e sono incluse nell'elenco stilato dalle autorità competenti ai fini dell'esportazione di carni suine nell'Unione europea.»
-

⁽¹⁾ Con "rifiuti della ristorazione" si intendono tutti i rifiuti degli alimenti destinati al consumo umano prodotti in ristoranti, strutture di ristorazione o cucine, comprese le cucine industriali e domestiche degli allevatori o delle persone che si prendono cura dei suini.

RETTIFICHE

Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 13 settembre 2001, che adotta talune disposizioni relative alla consegna anticipata di banconote in euro al di fuori dell'area dell'euro (BCE/2001/8)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 257 del 26 settembre 2001)

A pagina 7, articolo 1, primo trattino:

anziché: «per “enti creditizi” si intendono gli enti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/28/CE ⁽²⁾,».

leggi: «per “enti creditizi” si intendono gli enti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/28/CE ⁽²⁾,».
